

LA RILEVANZA DISCIPLINARE  
DELL'ABUSO DEL TITOLO DI SPECIALISTA E  
LA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO DELLA  
COLLETTIVITA' QUALE PRESIDIO  
DEONTOLOGICO DELLA CORRETTEZZA  
DELLA INFORMAZIONE SULLA ATTIVITA'  
PROFESSIONALE

ART. 2 COMMA 3 DECRETO MINISTERIALE 12 AGOSTO 2015 N. 144

( Regolamento recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specialista, a norma dell'art. 9 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 )

### *Avvocato specialista*

*“ Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito “*

## ART. 1 LEGGE 247/2012

### ( Disciplina dell'Ordinamento Forense )

*1 La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, **disciplina la professione di avvocato.***

*2 L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta*

***“ tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale”***

Relazione illustrativa al nuovo Codice Deontologico Forense  
( Approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta  
del 31 gennaio 2014 )

*“ ...Il nuovo Codice Deontologico Forense deve contenere norme aventi tutte rilevanza disciplinare, atteso che le previsioni deontologiche tutelano, in ogni caso, l’affidamento della collettività ad un esercizio corretto della professione che esalti ruolo dell’avvocato come attuatore del diritto costituzionale di difesa e garante della effettività dei diritti ...”*

# Art. 17 Nuovo Codice Deontologico Forense ( Informazione sull'esercizio della attività professionale )

1. *E' consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sulla organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.*

2. *Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere:*

***Trasparenti***

***Veritiere***

***Corrette***

***Non equivoche***

***Non ingannevoli***

***Non denigratorie***

***Non suggestive***

***Non comparative***

# Art. 35 Nuovo Codice Deontologico Forense ( Doveri di corretta informazione )

1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di

**Verità**

**Correttezza**

**Trasparenza**

**Segretezza**

**Riservatezza**

Facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti della obbligazione professionale.

2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né

**Equivoche**

**Ingannevoli**

**Denigratorie**

**Suggestive**

11. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque **rispettare i principi di dignità e decoro della professione**

12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura

Art. 17 bis Codice Deontologico Forense previgente  
(Modalità della informazione )

1. L'avvocato che intende dare informazioni sulla propria attività professionale..... può indicare  
“ i settori di esercizio della attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente”

L'art. 17 del nuovo Codice Deontologico Forense non contiene più il riferimento alla possibilità di indicare eventuali settori di esercizio prevalente della attività professionale